

## **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TECNICO PER IL COORDINAMENTO REGIONALE PER I SOTTOPRODOTTI E MODALITÀ AMMINISTRATIVE DI GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DI SOTTOPRODOTTI**

### **Finalità**

Al fine di approfondire la possibilità di riconoscimento di singole filiere nell'ambito dei sottoprodotti ed altresì incentivare le simbiosi industriali finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti, oltre che definire quali processi produttivi possono essere considerati "normale pratica industriale" al fine di facilitare il rispetto della condizione di cui alla lett. c) dell'art. 184 – bis, l'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali ha istituito il Tavolo tecnico per il Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti. Il Tavolo ha il compito di valutare le istanze provenienti dalle filiere produttive o da singole aziende e definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto della normativa vigente, possano consentire di individuare e "validare", caso per caso, determinati sottoprodotti nell'ambito di diversi cicli produttivi.

Il Coordinamento, al termine dell'istruttoria svolta sul sottoprodotto oggetto dell'istanza, rilascia un documento di riconoscimento del sottoprodotto; il sottoprodotto viene iscritto all'Elenco Regionale dei Sottoprodotti gestito da ARPAV.

### **Composizione del Coordinamento Regionale dei Sottoprodotti**

Sulla base di quanto previsto dalle DD.G.R.V. n. 988/2022 e 448/2023 il Coordinamento è composto da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti:

- Regione del Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con funzione di Presidente;
- Regione del Veneto – Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese;
- Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
- ARPAV;
- Unione Province Venete (UPI Veneto);
- Camera di Commercio;
- RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) per i 4 atenei del Veneto;
- Associazioni di categoria in base alla filiera produttiva in esame, partecipanti senza diritto di voto.

I rappresentanti vengono designati con nota inviata alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica da parte del legale rappresentate dell'Ente o da parte del Direttore della Direzione. I rappresentanti indicati potranno avvalersi del supporto di tecnici degli Enti o dell'Associazioni rappresentate, che potranno partecipare alle riunioni del Coordinamento in qualità di uditori.

Per la sostituzione temporanea o permanente del rappresentante designato dovrà essere inviata comunicazione alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica da parte del legale rappresentate dell'Ente o da parte del Direttore della Direzione. Ogni componente del Coordinamento può proporre modifiche/integrazioni delle presenti modalità di svolgimento delle attività del Tavolo, che dovranno essere approvate all'unanimità dei componenti e, successivamente, approvate con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

### **Modalità di funzionamento del Coordinamento Regionale dei Sottoprodotti: convocazione, conduzione e verbalizzazione delle sedute**

L'avviso di convocazione delle riunioni, formulato per iscritto e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della riunione, è inviato a ogni partecipante, mediante Posta Elettronica Certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo informatico e telematico che consenta di provarne l'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. Il Presidente stabilisce la modalità di svolgimento della riunione (telematica, mista o in presenza).

Nell'avviso di convocazione è incluso l'ordine del giorno ed in esso gli argomenti sono elencati nell'ordine di trattazione. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno, delle riunioni del Coordinamento è formulata dal Presidente.

La documentazione predisposta per gli argomenti iscritti all'o.d.g. è resa disponibile a cura degli uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di norma almeno cinque giorni prima della riunione.

Ai fini della votazione per l'approvazione delle istanze, il Coordinamento è validamente costituito, anche in modalità videoconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del tavolo. Il numero legale è verificato in occasione di ogni votazione, nonché in qualsiasi momento della discussione delle istanze da approvare anche su richiesta di un componente del tavolo.

I pareri sono assunti a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso emerga nel corso della discussione la necessità di effettuare degli approfondimenti istruttori, il Presidente può rinviare la trattazione dell'argomento in oggetto ad una successiva riunione.

L'esito della discussione comporterà l'approvazione della documentazione istruttoria integralmente o eventualmente con specifiche modifiche da recepire nel parere definitivo e formale del Coordinamento.

Entro cinque giorni lavorativi dopo la riunione il testo del verbale è a disposizione dei componenti che hanno partecipato alla riunione i quali, entro i successivi cinque giorni, possono presentare per iscritto osservazioni o precisazioni; trascorsi i termini in assenza di ulteriori osservazioni o precisazioni o integrazioni il testo inizialmente predisposto si intende approvato dal Coordinamento.

Il Coordinamento provvederà periodicamente a definire un cronoprogramma di lavoro sulla base delle istanze pervenute che sarà sottoposto a votazione.

### **Procedura di valutazione per il riconoscimento del sottoprodotto**

Durata della procedura di valutazione: l'istruttoria del caso in esame, una volta acquisita la documentazione necessaria alla valutazione richiesta, dovrà svolgersi nel termine indicativo di 90 giorni dalla data di calendarizzazione prevista dal Coordinamento.

#### **FASE 1: Presentazione istanza per la valutazione della filiera/del sottoprodotto specifico**

Una ditta o un consorzio di ditte o l'Associazione di categoria di riferimento presenta alla Regione – Direzione Ambiente e Transizione ecologica una Relazione tecnica contenente le informazioni necessarie per la valutazione puntuale delle condizioni previste dall'art 184bis del D.lgs 152/2006.

In fase istruttoria, inoltre, potranno essere valutate le seguenti informazioni, qualora pertinenti:

1. descrizione del sottoprodotto di cui si chiede il riconoscimento
  - 1.1. Composizione chimica,
  - 1.2. Caratteristiche chimico-fisiche,
  - 1.3. Modalità di campionamento;
2. descrizione dei requisiti sia prestazionali per l'impiego proposto che ambientali del sottoprodotto;
3. descrizione del ciclo produttivo che lo ha generato (complessivo con dettaglio della fase che lo ha generato), indicando le eventuali attenzioni operative e impiantistiche che influiscono sulla impiegabilità del sottoprodotto stesso;
4. descrizione della filiera di utilizzo: in particolare della normativa (anche di tipo tecnico) vigente con cui confrontarsi o eventuali tendenze del mercato per il collocamento del prodotto;
5. descrizione degli impieghi previsti, indicando le attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il sottoprodotto e dettagliando i possibili trattamenti ricadenti in attività di normale pratica industriale a cui può essere sottoposto il sottoprodotto, necessari a consentirne l'impiego; si potrà fornire un confronto tra caratteristiche tecniche del residuo e gli altri prodotti concorrenti del mercato dettagliando:
  - 5.1. Requisiti standard di prodotto,
  - 5.2. Norme tecniche di riferimento,
  - 5.3. Scheda Tecnica;

6. individuazione dei percorsi per la tracciabilità, per quanto riguarda la filiera di destinazione e le modalità per la tracciabilità in tale filiera;
  7. eventuali altri aspetti di rilievo relativi alla movimentazione, stoccaggio e trasporto, per quanto riguarda accorgimenti nelle modalità di movimentazione, stoccaggio e trasporto della filiera di destinazione.
- Le succitate informazioni, eventualmente non presenti o non esaustive nella domanda iniziale e qualora ritenute necessarie, potranno essere richieste al proponente dal Coordinamento in fase di istruttoria.

## **FASE 2: Istruttoria e approvazione del documento di Riconoscimento Sottoprodotto per filiera/del sottoprodotto specifico**

Gli uffici della Direzione Ambiente e Transizione ecologica (UO Ciclo dei rifiuti, Economia circolare) convocano entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza il tavolo tecnico del Coordinamento regionale Sottoprodotti, individuando le associazioni di categoria convocate a partecipare al Coordinamento e dando avvio alla procedura di valutazione. Eventuali altre associazioni che ne facciano richiesta possono partecipare in qualità di uditori.

Nella prima seduta viene effettuata:

- la presentazione della relazione al tavolo tecnico da parte del proponente;
- la nomina gruppo istruttorio composto da Regione, Arpav e altri soggetti che saranno di volta in volta individuati. Il richiedente potrà essere consultato nell'ambito del lavoro istruttorio.

Il gruppo istruttorio ha il compito di elaborare entro i successivi 30 giorni una sintetica relazione istruttoria completa delle proprie valutazioni conclusive, comprensiva di una proposta di documento di Riconoscimento Sottoprodotto per filiera e di eventuale specifica modulistica per l'iscrizione all'elenco sottoprodotti per il sottoprodotto in discussione. Il Coordinamento ha facoltà di individuare in funzione dei casi specifici esaminati uno o più esperti ulteriori per la valutazione degli aspetti tecnici evidenziati nella presentazione. Durante l'esame istruttorio, il gruppo istruttorio potrà chiedere le necessarie integrazioni per il tramite degli uffici dell'U.O. Ciclo dei Rifiuti e Economia Circolare.

Nel caso il gruppo istruttorio concluda positivamente l'istruttoria, nella seduta di approvazione:

- il gruppo istruttorio propone la sintetica relazione istruttoria al tavolo tecnico, con definizione del documento di Riconoscimento Sottoprodotto per filiera (RSF) a cui attenersi per poter aderire all'elenco sottoprodotti per lo specifico sottoprodotto;
- discussione ed eventuale approvazione a maggioranza dei presenti.

## **FASE 3: Pubblicazione sul sito internet della modulistica per l'adesione**

A seguito dell'approvazione del documento di Riconoscimento del Sottoprodotto per filiera, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica provvede alla sua approvazione mediante Decreto del Direttore e sua successiva pubblicazione nell'Elenco Regionale Sottoprodotti della documentazione per l'adesione al documento di Riconoscimento del Sottoprodotto per filiera.

### **Procedura di adesione a un documento di Riconoscimento del Sottoprodotto per Filiera (RSF) e iscrizione all'Elenco Regionale dei Sottoprodotti**

Nei casi in cui si rispettino le caratteristiche individuate con il documento di Riconoscimento Sottoprodotto per filiera (RSF), approvato dal Coordinamento, le imprese possono richiedere l'iscrizione del proprio specifico sottoprodotto all'Elenco.

La richiesta di iscrizione, di carattere volontario, è redatta su apposita modulistica (**Allegato C** oppure potrà essere predisposta e approvata specifica modulistica in allegato al documento di Riconoscimento Sottoprodotto per filiera) accompagnata dalle informazioni previste dal documento di Riconoscimento Sottoprodotto per filiera (RSF) a cui si aderisce, tra cui le caratteristiche tecniche della sostanza e/o dell'oggetto, il processo

produttivo da cui lo stesso origina, il trattamento cui il residuo è sottoposto, l'impianto o l'attività di destinazione e le modalità di gestione.

La Regione valuta la conformità della documentazione presentata e trasmette entro 30 giorni all'impresa che ha fatto istanza di iscrizione all'Elenco Regionale e all'Osservatorio regionale rifiuti di ARPAV l'Attestato di iscrizione all'Elenco Regionale Sottoprodotti (**Allegato D**), qualora l'istruttoria abbia esito positivo.

L'impresa potrà utilizzare l'attestato per accompagnare il trasporto e la cessione dello specifico sottoprodotto, fatti salvi gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa per il trasporto delle merci. L'iscrizione non pregiudica la possibilità di dimostrare, per talune sostanze od oggetti, la qualifica di sottoprodotto con le diverse modalità stabilite dalla norma nazionale.

Annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento le aziende iscritte nell'Elenco sono tenute a trasmettere un report contenente le informazioni relative ai sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo corredato da un file in formato .xls secondo un modello che verrà reso disponibile (**Allegato E**). Tali dati saranno elaborati a fini statistici per verificare l'incidenza dell'azione di Piano sulla valorizzazione dei sottoprodotti a livello regionale. Il mancato invio comporterà la revoca dell'attestato di iscrizione all'Elenco.

### **Gestione dell'Elenco Regionale dei sottoprodotti**

L'Elenco Regionale dei sottoprodotti rappresenta un elenco pubblico, gestito ed aggiornato dall'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV, che contiene la lista dei sottoprodotti validati dal Coordinamento.

L'Elenco viene pubblicato sul sito di ARPAV e periodicamente aggiornato a cura dell'Osservatorio Rifiuti, che ha anche il compito di rendicontare annualmente la riduzione della produzione dei rifiuti dovuta all'utilizzo di sottoprodotti, anche al fine del monitoraggio del Piano Regionale Rifiuti.

### **Riconoscimenti già esistenti**

Si evidenzia che le modalità ivi descritte sono interamente volontarie e pertanto sono fatte salve altre modalità di riconoscimento attualmente vigenti.

Al fine di ottimizzare in maniera sinergica le attività sviluppate sui sottoprodotti dalle diverse Amministrazioni Regionali ed incrementare i benefici derivanti dalle azioni di incentivazione anche all'esterno del territorio di competenza, l'Elenco Regionale sarà integrato, su segnalazione da parte di uno dei membri del Tavolo o di una ditta interessata e parere favorevole del Tavolo alla prima seduta utile, con i sottoprodotti riconosciuti e presenti in altri elenchi istituiti sulla base di altre norme regionali.